



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

- Ai Comuni del Lazio
- Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio V – Tutela del Paesaggio
Segretariato Regionale del MiBACT per il Lazio
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e
l'Etruria Meridionale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Frosinone, Latina e Rieti
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Roma
- Direzione regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS

Oggetto: modalità applicative dell'art. 18-ter, comma 1, lett. b-ter), della l.r. 6 luglio 1998, n. 24 – Integrazione alla nota prot. 261120 del 3 aprile 2019

Con la presente nota si forniscono ai Comuni indicazioni sulle modalità applicative della disposizione in oggetto, rispondenti alle valutazioni espresse in merito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

L'art. 18-ter, comma 1, della l.r. 24/98 (inserito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18), prevede diverse ipotesi di deroga alle disposizioni poste a tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In particolare, la lettera *b-ter*), introdotta dall'art. 3, comma 90, della l.r., 31 dicembre 2016, n. 17, dispone che *“previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse”*.

Poiché la norma attribuisce la decisione sull'ammissibilità della deroga al Ministero, questa Direzione regionale ha interpellato l'Ufficio legislativo del MIBAC (nota 3 aprile 2019, prot. 261120), allo scopo di assicurarne la corretta ed uniforme applicazione. L'Ufficio legislativo ha risposto in data 19 luglio 2019, nota prot. 20352, con cui ha richiamato i principi fissati dal Consiglio di Stato nel parere n. 1640 del 13 luglio 2016 in materia di silenzio amministrativo tra pubbliche amministrazioni e tra amministrazione e soggetto privato. Inoltre, per quanto riguarda specificamente l'applicazione dell'art. 18-ter, comma 1, lett. *b-ter*), della l.r. 24/1998, l'Ufficio legislativo ha trasmesso la nota 17 luglio 2019, prot. 19803, della competente Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. La richiesta di parere della scrivente Direzione regionale, la risposta dell'Ufficio legislativo del Ministero e la nota della Direzione Generale sopra specificate sono state pubblicate sul sito regionale: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri; ad essi si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Nella propria richiesta di parere questa Direzione regionale ha proposto un percorso procedurale che è stato sostanzialmente confermato dal MIBAC con l'aggiunta di ulteriori indicazioni e

precisazioni.

Ciò premesso, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, si forniscono ai Comuni le seguenti indicazioni procedurali per l'applicazione dell'art. 18-ter, comma 1, lett. b-ter), della l.r. 24/1998.

Rapporto tra il parere del Ministero e l'autorizzazione paesaggistica: il parere del Ministero è espresso in un procedimento autonomo, precedente e presupposto rispetto alla successiva procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004. Tale rapporto risulta del resto chiaramente dal dettato normativo: l'alinnea del comma 1 dell'art. 18ter prevede che tutte le tipologie di deroga sono ammesse "*Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica*". Pertanto, per quanto concerne la lett. b-ter) il parere del Ministero è finalizzato ad "autorizzare la deroga" alle disposizioni del P.T.P.R. e dei P.T.P., non il progetto dell'opera. Solo dopo l'assenso del Ministero il progetto potrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 secondo le procedure abituali (in via diretta o in conferenza di servizi);

Natura del parere del Ministero: anche tale aspetto non può dare adito a dubbi. La lett. b-ter) lo definisce "*preventivo e vincolante*". Il parere è necessaria condizione di ammissibilità/procedibilità per l'avvio di qualsiasi procedimento che conduca al rilascio del titolo amministrativo paesaggistico. Il parere negativo del Ministero non permette di dare avvio al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Competenza: il parere è di esclusiva competenza del Ministero, che si esprime circa l'ammissibilità della deroga. Il procedimento si articola in due fasi: istruttoria e decisoria. L'istanza, corredata della relativa documentazione tecnica, deve essere inviata alla Direzione Generale ABAP ed alla Soprintendenza ABAP competente per territorio.

L'istruttoria è espletata dalla struttura ministeriale periferica competente per territorio, che effettua la valutazione di merito tecnico-scientifica; successivamente, la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, tenendo conto dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza competente per territorio, esprime il parere ai sensi dell'art. 18ter comma 1, lett. b-ter), della l.r. 24/1998. L'accentramento della decisione finale risponde all'esigenza di garantire una maggiore omogeneità nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità delle istanze assicurandone anche il relativo monitoraggio su scala regionale.

Procedimento: è l'aspetto di maggiore complessità. Il Ministero concorda con l'ipotesi formulata da questa Direzione regionale che individua due distinti percorsi procedurali a seconda che l'intervento sia proposto dai Comuni o da soggetti privati.

- ***Richiesta di deroga formulata dai Comuni. Si applica l'art. 17bis legge n. 241/1990***

Le richieste presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 327/2001 per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico in variante allo strumento urbanistico devono essere accompagnate dal parere del Consiglio comunale in merito alla sussistenza dei requisiti dell'opera ai fini dell'ammissibilità della deroga prima dell'avvio dell'iter per la valutazione e l'eventuale approvazione del progetto.

Ai sensi dell'art. 17bis della legge 241/90 il parere del Ministero, riguardando la materia paesaggistica, deve essere rilasciato entro il termine di 90 giorni, decorsi i quali si intende acquisito (silenzio assenso). L'art. 17bis, infatti, ammette il silenzio assenso anche per l'acquisizione del consenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale.

Le istanze devono essere trasmesse al Ministero da parte dei Comuni accompagnate dalla documentazione progettuale e da quella presupposta al riconoscimento ed attestazione dell'interesse pubblico dell'intervento nonché dell'attestazione dell'inesistenza di alternative localizzative.

- ***Richiesta di deroga formulata dai privati per opere di interesse pubblico. Si applica l'art. 2 legge n. 241/1990***

Le richieste presentate dai privati devono essere accompagnate da una specifica e circostanziata



REGIONE
LAZIO

valutazione/dichiarazione da parte dell'amministrazione comunale circa la "utilità pubblica" degli interventi proposti. Il Ministero, da parte sua, esprime una valutazione della compatibilità/sostenibilità dell'intervento con i valori del paesaggio e, quindi, la possibilità che lo stesso possa essere assentito anche in deroga alla normativa di tutela paesaggistica.

Com'è noto, l'art. 2 della legge 241/1990 sancisce l'obbligo di concludere tutti i procedimenti mediante l'adozione di provvedimenti espressi nel termine di 30 giorni, con la conseguenza che decorso inutilmente tale termine l'istanza deve ritenersi non accolta, vista l'esclusione espressa recata dal comma 4 dell'articolo 20 della medesima legge 241/1990 circa la possibilità di tipizzarla legalmente quale assenso per gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

Le istanze devono essere trasmesse al Ministero da parte del Comune interessato, che rimarrà l'interlocutore diretto della procedura, accompagnate dal riconoscimento e attestazione dell'interesse pubblico territoriale sotteso all'intervento nonché dell'attestazione dell'inesistenza di alternative localizzative. Appare opportuno chiarire che trova applicazione l'art. 20 della l. 241/90 perché in questo caso il Comune svolge un ruolo meramente formale, limitandosi a trasmettere l'istanza del privato. In sostanza, il nuovo silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17bis non opera nei casi in cui l'atto di assenso sia chiesto da un'altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse, ma nell'interesse del privato (destinatario finale dell'atto) che abbia presentato la relativa domanda tramite lo sportello unico.

I presupposti teorici del suindicato modello procedurale sono contenuti nel parere del Consiglio di Stato (Adunanza delle Commissioni speciali) n. 1640 del 13 luglio 2016. Il parere, richiesto dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riguarda i problemi applicativi dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i quali sono considerati anche i rapporti con l'art. 20 della stessa legge.


Nel rimandare al parere del Consiglio di Stato per l'approfondita analisi delle complesse motivazioni addotte dall'organo consultivo, si evidenzia in estrema sintesi che, in generale:

- l'art. 17bis l. 241/1990 si applica nei rapporti orizzontali tra pubbliche amministrazioni in caso di decisioni pluristrutturate, nelle quali cioè l'atto di assenso (comunque denominato) abbia valenza co-decisoria. L'art. 17bis, pertanto, si applica anche ai pareri vincolanti in quanto fanno parte della fase decisoria del procedimento (mentre i pareri consultivi, non vincolanti, che vengono richiesti nella fase istruttoria, rimangono assoggettati alla diversa disciplina degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990);
- l'art. 20 l. 241/1990, si applica nel caso di rapporti verticali intercorrenti tra pubblica amministrazione e cittadino nei quali la decisione risulta monostrutturata, in quanto proveniente unilateralmente dall'amministrazione procedente. Non rileva la circostanza che la richiesta sia presentata dal privato direttamente o tramite lo sportello unico.

In sostanza, il diversificato tracciato procedimentale sopra delineato per l'applicazione dell'art. 18-ter, comma 1, lettera b-ter), della l.r. 24/1998, è l'applicazione al caso specifico dei principi interpretativi elaborati dal Consiglio di Stato in merito al nuovo silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotto dall'art. 17bis della legge n. 241/90.

Si raccomanda ai Comuni il rispetto scrupoloso delle indicazioni contenute nella presente nota.

Il Responsabile del procedimento
(dr. Gabriele Del Pinto)


Il Dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)
30 DIC 2019

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)

IL DIRETTORE VICARIO
Arch. Gianni GIANFRANCESCO

